



## CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

11/73/SR20/C10

### **PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/72/CE RELATIVA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PIANTINE DI ORTAGGI E DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI ORTAGGI, AD ECCEZIONE DELLE SEMENTI**

#### *Punto 20) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condiziona l'espressione del parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in oggetto all'accoglimento delle seguenti proposte di modifica:

**A) Modificare come segue l'art. 3, comma 1, lettera l:**

l) *laboratorio*: un ente di diritto pubblico o privato che effettua analisi e stabilisce una diagnosi ~~esatta~~ che consente al produttore di controllare la qualità della produzione.

La parola "esatta" è contenuta nella versione italiana della direttiva, ma si tratta di una pessima traduzione dall'inglese; si propone pertanto di eliminarla, in quanto nella lingua italiana potrebbe creare dei problemi tecnici.

**B) All'art. 7, prima dell'ultimo, aggiungere il seguente comma:**

«I fornitori la cui attività in questo campo si limita alla semplice distribuzione di materiale di moltiplicazione e di piantine di ortaggi prodotti e imballati al di fuori del loro stabilimento devono soltanto tenere un registro o conservare tracce durevoli delle operazioni di acquisto e di vendita o di consegna di tali prodotti.»

La norma è prevista dall'art. 5, comma 2, 2° paragrafo, della direttiva, e riguarda le aziende che si limitano a commerciare, ed è già contenuta nel decreto attualmente in vigore.

**C) All'articolo 8, sopprimere i commi 2 e 3;**

**D) Modificare come segue l'art. 9, comma 1:**

1. Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo ~~delle marze sul~~ **del materiale di moltiplicazione dal** materiale parentale, i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi sono tenuti in partite separate.

In italiano, il termine “marze” nei confronti delle piantine ortive è improprio, pertanto si propone di sostituirlo con il termine “materiale di moltiplicazione”.

**E) Modificare come segue l’art. 12 per correggere diversi errori di drafting:**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.
2. **A Chiunque** produce o commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi senza essere riconosciuto conformemente a quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, è ~~applicata~~ **punito con** la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.
3. **A Chiunque** produce o commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi senza rispettare gli obblighi previsti dall’articolo 7, comma 2, è ~~applicata~~ **punito con** la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
4. **A Chiunque** commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi non conformi alle condizioni stabilite dall’articolo 8, comma 1, è ~~applicata~~ **punito con** la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.
5. **A Chiunque** commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi non conformi alle condizioni stabilite dall’articolo 8, commi 4 e 5, è ~~applicata~~ **punito con** la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.
6. **A Chiunque** commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi senza riferimento alla varietà, come previsto dall’articolo 8, comma 2, è ~~applicata~~ **punito con** la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro.
7. **A Chiunque** produce o commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi utilizzando denominazioni di varietà non conformi a quanto previsto dall’articolo 8 è ~~applicata~~ **punito con** con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.
8. ~~Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione, si applicano al presente articolo.~~

**F) Modificare come segue l’articolo 13:**

“1. I decreti applicativi adottati in attuazione del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 697, restano in vigore fino alla loro sostituzione.”

**G) Modificare come segue l’articolo 15:**

1. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all’articolo 5, commi 1, 2 e 3, e all’articolo 6, comma 2, si provvede con gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe di cui al comma 2, che sono versate ~~all’entrata del bilancio dello Stato per essere~~

~~riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alle Regioni competenti per territorio.~~

- ~~2. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per le attività previste dal comma 1 e le relative modalità di versamento. Le tariffe sono aggiornate, con lo stesso criterio, almeno ogni tre anni.~~
- ~~3. Con disposizioni regionali sono determinate, in base al criterio previsto al comma 2, le tariffe per le attività di cui all'articolo 6, comma 1, e le relative modalità di versamento.~~
- ~~4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni tariffarie vigenti, in quanto compatibili.~~

Le attività previste dall'art. 5 sono assegnate al Servizio fitosanitario nazionale costituito dal Servizio fitosanitario centrale e dai Servizi fitosanitari regionali per le regioni a statuto ordinario o speciale, e dai Servizi fitosanitari delle province autonome, per le province di Trento e Bolzano (art. 48 del D. Lgs 214/2005); tali attività sono svolte dai Servizi Fitosanitari regionali.

Per l'espletamento dell'attività relativa all'autorizzazione i Servizi fitosanitari regionali attualmente riscuotono le tariffe previste dall'Allegato XX del D. Lgs. n. 214/2005.

Detto allegato non contiene un riferimento esplicito al controllo qualitativo delle piantine ortive. Tuttavia essendo quasi tutte le specie elencate nell'allegato alla direttiva soggette al passaporto delle piante, ne deriva che i Servizi Fitosanitari regionali effettuano nelle medesime visite sia le verifiche per il passaporto delle piante, sia il controllo delle norme di qualità, regolate dal presente decreto legislativo.

L'articolo 15 prevede un'ulteriore tariffa specifica per i controlli di qualità, come peraltro già avviene per la vite. La cosa può essere sicuramente presa in considerazione, ma non nella sua attuale stesura, la quale dispone che un'Amministrazione centrale incameri tariffe per un servizio erogato invece da Amministrazioni locali, peraltro competenti in materia agricola, in via esclusiva, ai sensi della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Con la nuova formulazione proposta, in accordo con le Regioni, potranno essere previste tariffe per i controlli di qualità, i quali verranno incamerati dalle Regioni, enti competenti ad effettuarli attraverso i loro Servizi Fitosanitari.

#### H) **Sopprimere il comma 2 dell'articolo 16:**

~~“Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”~~

Roma, 7 luglio 2011